

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma

TEL. 06 57090200

protocollo@cert.fnob.it

www.fnob.it

Roma, 26/02/2026

Prot. 1711 /2026

Al Sig. Assessore al Welfare

Dott. Guido Bertolaso

Regione Lombardia

segreteria.bertolaso@regione.lombardia.it

welfare@pec.regione.lombardia.it

Al Sig. Direttore Generale Welfare

Prof. Mario Giovanni Melazzini

Regione Lombardia

mario_melazzini@regione.lombardia.it

Oggetto: Illegittima esclusione della figura del biologo nutrizionista dai Team Nutrizionali Multidisciplinari – Sentenza Corte Costituzionale n. 4/2026

Egregio Assessore, Egregio Direttore Generale,

si fa seguito alle mie precedenti comunicazioni e all'incontro del 02 Luglio u.s., nei quali le sottoponevo la situazione critica determinata dalla illegittima esclusione dei Biologi Nutrizionisti dai team nutrizionali multidisciplinari, dalle équipes costituite presso strutture delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per il trattamento di patologie oncologiche e del Disturbo del Comportamento Alimentare e nei centri di nutrizione clinica.

Le disposizioni in materia, laddove escludono il biologo nutrizionista da tali équipes, ledono gravemente tutta la categoria.

Non solo, sono numerosi i biologi che da sempre esercitano in tali ambiti anche in forza di contratti pluriennali e che, oggi, vengono ostacolati allo svolgimento delle legittime competenze attribuite al professionista biologo dalla normativa vigente, in forza di atti regionali che non trovano alcun fondamento giuridico.

Ora, nonostante gli accordi assunti per le vie brevi, a tutt'oggi non si rilevano modifiche relative.

Appare il caso di evidenziare che Il biologo nutrizionista è un professionista di livello dirigenziale ex art.15, D.Lgs 502/92, che svolge la propria attività professionale in piena autonomia decisionale. Il biologo può operare nel SSN dalla prevenzione alla cura, anche nei contesti più complessi come quelli oncologici, e partecipare a pieno titolo a équipes interdisciplinari.

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma

TEL. 06 57090200

protocollo@cert.fnob.it

www.fnob.it

Preme altresì evidenziare che le disposizioni normative vigenti (L. 396/67, DPR 328/2001), unitamente ai pareri del CSS (del 15.12.2009 e 12.04.2011) ed alla costante giurisprudenza amministrativa (sentenza del Consiglio di Stato del 2005), prevedono che per svolgere la professione di biologo nutrizionista, non sia obbligatoria la specializzazione, che è requisito per l'accesso ai concorsi per la dirigenza sanitaria SSN, essendo sufficiente l'obbligatoria iscrizione all'Ordine nazionale dei biologi nella sezione A del relativo albo.

Il Biologo Nutrizionista, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può:

- autonomamente elaborare e determinare diete nei confronti di soggetti sani, al fine di migliorarne il benessere e, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo, a soggetti malati.
- determinare le diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi etc. in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti;
- determinare le diete speciali per particolari accertate condizioni patologiche in ospedali, nosocomi etc...;
- curare la predisposizione, verifica e controllo sulle tabelle dietetiche, indagini sulla qualità nutrizionale dei pasti forniti e consulenza sui capitolati per i servizi di ristorazione;
- consigliare integratori alimentari qualora la dieta non sia sufficiente a soddisfare i bisogni energetici nutritivi;
- occuparsi di educazione alimentare finalizzata alla diffusione delle conoscenze di stili alimentari corretti attraverso l'impiego di tecniche e strumenti propri dell'informazione e dell'educazione alimentare e nutrizionale;
- effettuare consulenza dietetico-nutrizionale: prevenzione, trattamento ambulatoriale, terapia di gruppo per fasce di popolazione a rischio, rapporti di collaborazione e consulenza con strutture specialistiche e medici di medicina generale.

Nell'ambito delle suddette competenze, ed in particolare nell'attività prestata in nosocomi, ospedali, case di cura, usl ecc. collabora in équipe in diversi settori e/o progetti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella diabetologia, nutrizione clinica e preventiva, nella cura e riabilitazione dei disturbi alimentari, oncologia, etc.

A tal riguardo, riveste fondamentale rilievo la posizione assunta dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 4 del 2026 che conferma le competenze del Biologo in ambito di nutrizione riportando *"... il biologo in possesso di laurea quinquennale iscritto nella sezione A dell'albo dell'Ordine nazionale dei biologi può, come il medico, formulare diete e fornire consulenze nutrizionali, il dietista è un professionista sanitario in possesso di laurea triennale che organizza e coordina le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare, collabora con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico-sanitario del servizio di alimentazione, elabora, formula e attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente; collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare (decreto MUR 2 aprile 2001).*

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma

TEL. 06 57090200

protocollo@cert.fnob.it

www.fnob.it

La competenza del biologo in merito all'elaborazione di diete, dunque, non solo non confligge con i compiti del dietista, ma è anche più ampia. L'Ordine nazionale dei biologi ha, infatti, previsto la sussistenza di un codice di attività per il biologo nutrizionista, confermando la sua competenza a elaborare diete, aggiungendo che per svolgere la professione di biologo nutrizionista non è necessaria la specializzazione, essendo sufficiente l'iscrizione all'Ordine nazionale dei biologi nella sezione A del relativo albo, come confermato anche dal Consiglio dell'Ordine medesimo."

La stessa sentenza della suprema Corte dichiara la legittimità costituzionale dell'art. 117 della legge Reg. Puglia n. 42 del 2024 che recita *"nelle disposizioni regolamentari o attuative della Giunta regionale in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento della Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare è prevista, tra le altre, la figura professionale del biologo nutrizionista"* di fatto confermando la perfetta legittimità per il biologo nutrizionista di far parte delle équipes che si occupano di Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), così come introdotto nella appellata legge regionale della Puglia e, più in generale, in ogni ambito e/o struttura ove si renda necessaria la presenza di un professionista con competenze specifiche e normativamente previste in tema di nutrizione.

Infatti, si legge nella sentenza citata che *"nel caso di specie la Regione si è limitata a specificare la figura professionale che deve comporre il team di specialisti presenti nei centri regionali per la cura dei disturbi dell'alimentazione, individuandola in quella del biologo nutrizionista, già evincibile dalla legislazione statale. Ciò nel pieno esercizio della propria competenza concorrente in materia di tutela della salute, rispetto alla quale l'organizzazione sanitaria rappresenta componente essenziale (ex multis, sentenze n. 84 del 2025, n. 202 del 2024 e n. 112 del 2023).*

Alla luce di tutto quanto sopra, si reitera la formale richiesta di includere la figura del biologo nutrizionista tra i professionisti sanitari dei Team Nutrizionali Multidisciplinari, nelle équipes costituite presso strutture delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per il trattamento di patologie oncologiche e del Disturbo del Comportamento Alimentare e nei centri di nutrizione clinica.

Nell'ottica di opportuna collaborazione, si resta in attesa di un sollecito riscontro.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE

Sen. Dott. Vincenzo D'Anna